



2022/0089(COD)

18.10.2022

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012
(COM(2022)0134 – C9-0130/2022 – 2022/0089(COD))

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: Paolo De Castro

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (COM(2022)0134 – C9-0130/2022 – 2022/0089(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0134),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 43, paragrafo 2 e 118, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0130/2022),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 luglio 2022¹,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A9-0000/2022),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) "associazione di produttori", qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita **principalmente** da produttori o

Emendamento

a) "associazione di produttori", qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita da produttori **di materie prime**, trasformati o operatori

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

trasformatori del medesimo prodotto;

coinvolti nella produzione del medesimo prodotto;

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) "termine generico":

i) il nome di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, è diventato il nome comune di un prodotto nell'Unione; e

ii) un termine comune descrittivo di tipi di prodotti, proprietà di prodotti o altri termini che non si riferiscono a un prodotto specifico;

Emendamento

g) "termine generico", ***il nome di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, è diventato il nome comune di un prodotto nell'Unione;***

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) "impegno di sostenibilità": un impegno a promuovere la produzione sostenibile nelle sue tre dimensioni, contribuendo a uno o più obiettivi sociali, ambientali ed economici.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a) una giusta remunerazione per i produttori in relazione alle qualità dei loro prodotti;

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera -a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a bis) sostegno alle attività agricole e di trasformazione e ai sistemi di produzione associati a prodotti di qualità elevata, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli obiettivi della politica di sviluppo rurale;

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) i produttori che agiscono collettivamente **dispongono** dei poteri e delle responsabilità necessari per gestire la propria indicazione geografica, anche per rispondere alle esigenze della società rivolte a prodotti che sono il risultato di

a) **che** i produttori che agiscono collettivamente **dispongano** dei poteri e delle responsabilità necessari per gestire la propria indicazione geografica, anche per **creare valore e** rispondere alle esigenze della società rivolte a prodotti che sono il

una produzione sostenibile nelle sue tre dimensioni di valore economico, ambientale e sociale, e per operare sul mercato;

risultato di una produzione sostenibile nelle sue tre dimensioni di valore economico, ambientale e sociale, e per operare sul mercato;

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) che il valore aggiunto associato alle indicazioni geografiche sia equamente ripartito lungo tutta la catena di approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) i consumatori ***ricevono*** informazioni affidabili e una garanzia di autenticità di tali prodotti e ***sono*** in grado di identificarli facilmente sul mercato, anche nel commercio elettronico;

c) ***che*** i consumatori ***ricevano*** informazioni affidabili e una garanzia di autenticità di tali prodotti e ***siano*** in grado di identificarli facilmente sul mercato, anche ***nel sistema dei nomi di dominio e*** nel commercio elettronico;

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) una registrazione efficiente delle indicazioni geografiche che tenga conto **dell'adeguata** tutela dei diritti di proprietà intellettuale; e

Emendamento

d) una registrazione efficiente delle indicazioni geografiche che tenga conto **della** tutela **uniforme, adeguata ed efficace** dei diritti di proprietà intellettuale **nel mercato interno, compreso il mercato digitale dell'Unione**; e

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) un'applicazione e una commercializzazione efficaci in tutta l'Unione e nel commercio elettronico che assicurino l'integrità del mercato interno.

Emendamento

e) un'applicazione e una commercializzazione efficaci in tutta l'Unione, **nonché nel sistema dei nomi di dominio** e nel commercio elettronico, che assicurino l'integrità del mercato interno.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I prodotti designati da indicazioni geografiche sono classificati secondo la nomenclatura combinata a due, quattro **o** sei cifre. Se un'indicazione geografica riguarda prodotti appartenenti a più di una categoria ciascuna **voce** è specificata. La classificazione dei prodotti è utilizzata solo a fini di registrazione, statistica e tenuta di registri. Tale classificazione non è utilizzata per determinare prodotti comparabili ai fini della protezione contro

Emendamento

1. I prodotti designati da indicazioni geografiche sono classificati secondo la nomenclatura combinata a due, quattro, sei **o otto** cifre. **La Commissione può aggiungere alla nomenclatura combinata, su richiesta di uno Stato membro, codici supplementari stabiliti a norma degli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 2658/1987.** Se un'indicazione geografica riguarda prodotti appartenenti a più di una categoria ciascuna **sottovoce** è specificata.

gli usi commerciali diretti e indiretti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a).

La classificazione dei prodotti è utilizzata solo a fini di registrazione, statistica e tenuta di registri. Tale classificazione non è utilizzata per determinare prodotti comparabili ai fini della protezione contro gli usi commerciali diretti e indiretti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a).

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) "associazione di produttori riconosciuta", un'associazione formale ***dotata di personalità giuridica e*** riconosciuta dalle autorità nazionali competenti come unica associazione che agisce per conto di tutti i produttori;

Emendamento

f) "associazione di produttori riconosciuta", un'associazione formale riconosciuta dalle autorità nazionali competenti come unica associazione che agisce per conto di tutti i produttori;

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) "associazione di associazioni di produttori", un'organizzazione che promuove gli interessi dei produttori di prodotti designati da diverse indicazioni geografiche.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le domande di registrazione delle indicazioni geografiche possono essere presentate solo da un'associazione di produttori di un prodotto ("associazione di produttori richiedente") il cui nome è proposto per la registrazione. Gli enti pubblici regionali o locali possono contribuire alla preparazione della domanda e alla relativa procedura.

Emendamento

1. Le domande di registrazione delle indicazioni geografiche possono essere presentate solo da un'associazione di produttori di un prodotto ("associazione di produttori richiedente") il cui nome è proposto per la registrazione. ***Altre parti interessate, compresi*** gli enti pubblici regionali o locali, possono contribuire alla preparazione della domanda e alla relativa procedura.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Un'autorità designata da uno Stato membro può essere considerata un'associazione di produttori richiedente ai fini del presente titolo per quanto riguarda le indicazioni geografiche di una bevanda spiritosa qualora per i produttori interessati non sia possibile costituire un'associazione per motivi legati al numero, all'ubicazione geografica o alle caratteristiche organizzative degli stessi. In tali casi la domanda di cui all'articolo 9, paragrafo 2, indica tali motivi.

Emendamento

2. Un'autorità designata da uno Stato membro ***o da un paese terzo*** può essere considerata un'associazione di produttori richiedente ai fini del presente titolo per quanto riguarda le indicazioni geografiche di una bevanda spiritosa qualora per i produttori interessati non sia possibile costituire un'associazione per motivi legati al numero, all'ubicazione geografica o alle caratteristiche organizzative degli stessi. In tali casi la domanda di cui all'articolo 9, paragrafo 2, indica tali motivi.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Lo Stato membro assicura che la sua decisione, favorevole o no, sia resa pubblica **e che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso**. Lo Stato membro assicura inoltre che il disciplinare oggetto della decisione favorevole sia pubblicato e fornisce l'accesso per via elettronica al disciplinare.

Emendamento

7. Lo Stato membro assicura che la sua decisione, favorevole o no, sia resa pubblica. Lo Stato membro assicura inoltre che il disciplinare oggetto della decisione favorevole sia pubblicato e fornisce l'accesso per via elettronica al disciplinare.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Un'associazione di produttori può concordare impegni di sostenibilità da rispettare nella produzione del prodotto designato da un'indicazione geografica. Tali impegni hanno lo scopo di applicare una norma di sostenibilità più rigorosa di quella prescritta dal diritto dell'Unione o nazionale **e, per molti aspetti, di andare oltre le buone pratiche** in termini di impegni sociali, ambientali o economici. Tali impegni sono specifici, tengono conto delle pratiche sostenibili esistenti utilizzate per i prodotti designati da indicazioni geografiche e possono fare riferimento ai sistemi di sostenibilità esistenti.

Emendamento

1. Un'associazione di produttori può concordare impegni di sostenibilità da rispettare nella produzione del prodotto designato da un'indicazione geografica. Tali impegni hanno lo scopo di applicare una norma di sostenibilità più rigorosa di quella prescritta dal diritto dell'Unione o nazionale in termini di impegni sociali, ambientali, economici **o di salute e benessere degli animali**. Tali impegni sono specifici, tengono conto delle pratiche sostenibili esistenti utilizzate per i prodotti designati da indicazioni geografiche e possono fare riferimento ai sistemi di sostenibilità esistenti.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli impegni di sostenibilità di cui al paragrafo 1 figurano nel disciplinare.

Emendamento

2. Gli impegni di sostenibilità di cui al paragrafo 1 ***del presente articolo*** figurano nel disciplinare, ***a meno che tali impegni non figurino altrove, ad esempio nella relazione sulla sostenibilità di cui all'articolo 12 bis.***

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che definiscono le norme di sostenibilità in diversi settori e i criteri per il riconoscimento delle norme di sostenibilità esistenti a cui i produttori di prodotti designati da indicazioni geografiche possono aderire.***

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis
Relazione sulla sostenibilità

1. Entro il 1° gennaio 2026 le associazioni di produttori redigono una relazione sulla sostenibilità recante una descrizione dell'impatto del metodo di ottenimento del prodotto sulla sostenibilità in termini di impegni sociali, ambientali, economici o di salute e benessere degli animali, nonché le informazioni necessarie per comprendere in che modo la sostenibilità incide sullo sviluppo, sulle prestazioni e sulla posizione del prodotto.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano il formato e la presentazione online della relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento mediante disposizioni atte a chiarire i requisiti **o a elencare elementi aggiuntivi** della documentazione di accompagnamento da fornire.

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento mediante disposizioni atte a chiarire i requisiti della documentazione di accompagnamento da fornire.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che definiscono le procedure e le condizioni applicabili alla preparazione e alla presentazione delle domande di registrazione dell'Unione.

soppresso

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'esame *dovrebbe essere* effettuato entro il termine di *sei* mesi. Qualora il periodo di esame *superi*, o sia probabilmente destinato a *superare, i sei mesi* la Commissione informa per iscritto il richiedente dei motivi del ritardo.

2. L'esame *è* effettuato entro il termine di *cinque mesi. In casi debitamente giustificati, il periodo di esame può essere prorogato al massimo di tre* mesi. Qualora il periodo di esame *sia prorogato*, o sia probabilmente destinato a *essere prorogato*, la Commissione informa per iscritto il richiedente dei motivi del ritardo.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con norme che affidano all'EUIPO i compiti di cui al presente articolo.

soppresso

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. La Commissione è esentata dall'obbligo di rispettare il termine per effettuare l'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, **e di informare il richiedente dei motivi del ritardo** qualora riceva la comunicazione di uno Stato membro relativa a una domanda di registrazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, che:

Emendamento

2. La Commissione è esentata dall'obbligo di rispettare il termine per effettuare l'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, qualora riceva la comunicazione di uno Stato membro relativa a una domanda di registrazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, che:

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del documento unico e del riferimento al disciplinare a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in un paese terzo, possono presentare alla Commissione un'opposizione **o una notifica di osservazioni**.

Emendamento

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del documento unico e del riferimento al disciplinare a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in un paese terzo, possono presentare alla Commissione un'opposizione.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda di registrazione dell'Unione, può presentare un'opposizione allo Stato membro in cui è stabilita o è residente entro un termine che consenta di presentare un'opposizione ***o una notifica di osservazioni*** a norma del paragrafo 1.

Emendamento

2. Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda di registrazione dell'Unione, può presentare un'opposizione allo Stato membro in cui è stabilita o è residente entro un termine che consenta di presentare un'opposizione a norma del paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con procedure dettagliate e scadenze per la procedura di opposizione, per quanto riguarda la presentazione ufficiale di osservazioni da parte delle autorità nazionali e di persone aventi un interesse legittimo, che non attiveranno la procedura di opposizione, ***e con norme relative all'attribuzione all'EUIPO dei propri compiti delineati nel presente articolo.***

Emendamento

10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con procedure dettagliate e scadenze per la procedura di opposizione, per quanto riguarda la presentazione ufficiale di osservazioni da parte delle autorità nazionali e di persone aventi un interesse legittimo, che non attiveranno la procedura di opposizione.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se non le pervengono opposizioni ricevibili la Commissione adotta atti di esecuzione, senza applicare la procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 2, che registrano l'indicazione geografica. ***La Commissione può tener conto delle notifiche di osservazioni ricevute in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1.***

Emendamento

2. Se non le pervengono opposizioni ricevibili la Commissione adotta atti di esecuzione, senza applicare la procedura di cui all'articolo 53, paragrafo 2, che registrano l'indicazione geografica.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Un'associazione di produttori ***che abbia un interesse legittimo*** può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica registrata.

Emendamento

1. Un'associazione di produttori ***riconosciuta*** può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica registrata.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Laddove non esista un'associazione di produttori riconosciuta, un produttore che abbia un interesse legittimo può chiedere l'approvazione di una modifica del

disciplinare di un'indicazione geografica registrata.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) include un cambiamento del nome o dell'uso del nome, *oppure, per i vini e le bevande spiritose, della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica, o ancora, per le bevande spiritose, della denominazione legale*; oppure

Emendamento

a) include un cambiamento del nome o dell'uso del nome; oppure

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) *rischia di annullare il legame con la zona geografica di cui al documento unico*; oppure

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Una modifica *ordinaria* è considerata una modifica *temporanea* se consiste in un cambiamento temporaneo

Emendamento

5. Una modifica *temporanea* è considerata una modifica *ordinaria* se consiste in un cambiamento temporaneo

del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche, oppure una modifica temporanea motivata **da** calamità **naturali** **o** da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente **riconosciute** dalle autorità competenti.

del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche, oppure una modifica temporanea motivata **dalle conseguenze di una** calamità **naturale**, da condizioni meteorologiche sfavorevoli **o da eventi geopolitici eccezionali** ufficialmente **riconosciuti** dalle autorità competenti.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le modifiche dell'Unione sono approvate dalla Commissione. La procedura di approvazione segue, mutatis mutandis, la procedura stabilita dall'articolo 8 all'articolo 22.

Emendamento

6. Le modifiche dell'Unione sono **esaminate e** approvate dalla Commissione. La procedura di approvazione segue, mutatis mutandis, la procedura stabilita dall'articolo 8 all'articolo 22.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Se una domanda di modifica dell'Unione al disciplinare di un'indicazione geografica registrata comprende anche modifiche ordinarie o modifiche temporanee, la Commissione esamina soltanto la modifica dell'Unione. Qualsiasi modifica ordinaria o modifica temporanea è considerata come non presentata. L'esame di tali domande verte sulle modifiche dell'Unione proposte. **Se del caso, la Commissione o lo Stato**

Emendamento

8. Se una domanda di modifica dell'Unione al disciplinare di un'indicazione geografica registrata comprende anche modifiche ordinarie o modifiche temporanee, la Commissione esamina soltanto la modifica dell'Unione. Qualsiasi modifica ordinaria o modifica temporanea è considerata come non presentata. L'esame di tali domande verte sulle modifiche dell'Unione proposte.

membro interessato possono invitare il richiedente a modificare altri elementi del disciplinare.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Le modifiche ordinarie sono approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione. La Commissione rende pubbliche tali modifiche.

Emendamento

9. Le modifiche ordinarie sono **esaminate e** approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione. La Commissione rende pubbliche tali modifiche.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con disposizioni che affidano all'EUIPO la pubblicazione delle modifiche ordinarie di cui al paragrafo 9.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) qualora non sia stato immesso in commercio consecutivi alcun prodotto che benefici di tale indicazione geografica per almeno *sette* anni.

Emendamento

b) qualora non sia stato immesso in commercio consecutivi alcun prodotto che benefici di tale indicazione geografica per almeno *cinque* anni.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Dopo la cancellazione della registrazione di un'indicazione geografica, l'uso e la protezione come altro diritto di proprietà intellettuale del nome registrato sono vietati per almeno 10 anni.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome sfrutti, indebolisca, svigorisca o ancora danneggi la notorietà del nome protetto;

Emendamento

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome sfrutti, indebolisca, svigorisca o ancora danneggi la notorietà del nome protetto,

anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingredienti;

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili;

Emendamento

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione, ***trascrizione o traslitterazione*** o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili, ***anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingredienti;***

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario, sui documenti o nelle informazioni fornite su siti web relativi al prodotto considerato, nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

Emendamento

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario, sui documenti o nelle informazioni fornite su siti web ***o nomi di dominio*** relativi al prodotto considerato, nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'evocazione di un'indicazione geografica ha luogo, in particolare, laddove ***un termine, segno o altro aspetto dell'etichettatura o dell'imballaggio presenti***, agli occhi di un consumatore ragionevolmente cauto, un legame diretto e chiaro con il prodotto disciplinato dall'indicazione geografica registrata, sfruttando, indebolendo, svigorendo, o danneggiando in tal modo la notorietà del nome registrato.

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'evocazione di un'indicazione geografica ha luogo, in particolare, laddove ***sia presente***, agli occhi di un consumatore ragionevolmente cauto, un legame diretto e chiaro con il prodotto disciplinato dall'indicazione geografica registrata, sfruttando, indebolendo, svigorendo, o danneggiando in tal modo la notorietà del nome registrato.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio; ***e***

Emendamento

a) ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio;

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) ai prodotti fabbricati nell'Unione e destinati all'esportazione e alla

commercializzazione in paesi terzi; e

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Un nome protetto non può essere utilizzato per indicare che un prodotto è stato invecchiato in recipienti, compresi barili e botti, in cui è stato originariamente invecchiato un prodotto designato dall'indicazione geografica, salvo in caso di accordo scritto con l'associazione di produttori.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'associazione di produttori ***riconosciuta*** o qualsiasi operatore autorizzato a utilizzare la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nell'Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e violino il paragrafo 1.

5. L'associazione di produttori o qualsiasi operatore autorizzato a utilizzare la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nell'Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e violino il paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 27 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Se un'indicazione geografica è un nome composto che contiene un termine considerato generico, l'utilizzo di tale termine non costituisce un comportamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Ciascuno Stato membro adotta le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro.

A tal fine, gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure, secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro.

Tali autorità forniscono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***L'articolo 27 non pregiudica l'uso di un'indicazione geografica da parte di operatori in conformità dell'articolo 36 per indicare che un prodotto trasformato contiene, come ingrediente, un prodotto designato da tale indicazione geografica, a condizione che tale uso sia conforme a pratiche commerciali di lealtà e non indebolisca, né svigorisca o danneggi la notorietà dell'indicazione geografica.***

Emendamento

1. ***Il nome*** di un'indicazione geografica ***utilizzata come ingrediente di un prodotto trasformato può essere menzionato nell'elenco degli ingredienti***, a condizione che tale uso sia conforme a pratiche commerciali di lealtà e non indebolisca, né svigorisca o danneggi la notorietà dell'indicazione geografica.

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'indicazione geografica che designa l'ingrediente di un prodotto non è utilizzata nel nome del prodotto alimentare del relativo prodotto trasformato, tranne nel caso di un accordo con ***un'associazione di produttori che rappresenti due terzi dei produttori.***

Emendamento

2. L'indicazione geografica che designa l'ingrediente di un prodotto non è utilizzata nel nome del prodotto alimentare del relativo prodotto trasformato, tranne nel caso di un accordo ***scritto*** con ***l'associazione*** di produttori.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Alla Commissione è conferito il***

Emendamento

soppresso

potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con ulteriori norme sull'utilizzo delle indicazioni geografiche per identificare gli ingredienti nei prodotti trasformati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con ulteriori norme sulla determinazione del carattere generico dei termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo.*

soppresso

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Un nome omonimo o parzialmente omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio è escluso dalla registrazione, anche se esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.

2. Un nome omonimo o parzialmente omonimo che ***evochi un altro prodotto o*** induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio è escluso dalla registrazione, anche se esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Un'associazione di produttori è istituita su iniziativa dei portatori di interessi, tra cui agricoltori, fornitori di prodotti agricoli, trasformatori intermedi e finali, come specificato dalle autorità nazionali e in funzione della natura del prodotto interessato. Gli Stati membri verificano che l'associazione di produttori operi in maniera trasparente e democratica e che tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica abbiano il diritto di aderire all'associazione. ***Gli Stati membri possono prevedere la partecipazione ai lavori dell'associazione di produttori anche di funzionari pubblici e di altri portatori di interessi come gruppi di consumatori, dettaglianti e fornitori.***

Emendamento

1. Un'associazione di produttori è istituita su iniziativa dei portatori di interessi, tra cui agricoltori, fornitori di prodotti agricoli, trasformatori intermedi e finali, come specificato dalle autorità nazionali ***competenti*** e in funzione della natura del prodotto interessato.

Un'associazione di produttori può anche essere istituita su iniziativa di uno Stato membro.

Gli Stati membri verificano che l'associazione di produttori operi in maniera trasparente e democratica e che tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica abbiano il diritto di aderire all'associazione.

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. ***Un'associazione*** di produttori può

Emendamento

2. ***Laddove non esista***

esercitare in particolare i poteri e le responsabilità seguenti:

un'associazione di produttori riconosciuta, un'associazione di produttori può esercitare in particolare i poteri e le responsabilità seguenti:

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) elaborare il disciplinare e gestire ***controlli interni che garantiscano*** la conformità delle fasi di produzione del prodotto designato dall'indicazione geografica al suddetto disciplinare;

Emendamento

a) elaborare il disciplinare e gestire ***attività volte a garantire*** la conformità delle fasi di produzione del prodotto designato dall'indicazione geografica al suddetto disciplinare;

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) avviare azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e dei diritti di proprietà intellettuale ad essa direttamente collegati;

Emendamento

b) avviare azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e dei diritti di proprietà intellettuale ad essa direttamente collegati ***e chiedere il risarcimento dei danni;***

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) concordare iniziative di sostenibilità, comprese nel disciplinare o ***separate da quest'ultimo, anche con disposizioni per verificare la conformità con tali iniziative e garantire*** ad esse un'adeguata pubblicità, in particolare in un sistema di informazione fornito dalla Commissione;

Emendamento

c) concordare iniziative di sostenibilità, comprese nel disciplinare o ***altrove, garantendo*** ad esse un'adeguata pubblicità, in particolare ***nella relazione sulla sostenibilità di cui all'articolo 12 bis o*** in un sistema di informazione fornito dalla Commissione;

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione

d) intraprendere azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica, tra cui:

Emendamento

d) intraprendere azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica, ***in termini di sostenibilità sociale, ambientale ed economica***, tra cui:

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione

iii) svolgimento di analisi concernenti la prestazione economica, ***la sostenibilità della produzione***, il profilo nutrizionale e organolettico del prodotto designato dall'indicazione geografica;

Emendamento

iii) svolgimento di analisi concernenti la prestazione ***sociale, ambientale o*** economica, il profilo nutrizionale e organolettico del prodotto designato dall'indicazione geografica;

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) lottare contro la contraffazione e i sospetti usi fraudolenti sul mercato interno di un'indicazione geografica che designi prodotti non conformi al disciplinare, monitorando l'uso dell'indicazione geografica in tutto il mercato interno e sui mercati di paesi terzi in cui le indicazioni geografiche sono protette, anche su internet, e, se necessario, anche informando le autorità incaricate dell'applicazione della legge mediante i sistemi riservati disponibili.

Emendamento

e) lottare contro la contraffazione e i sospetti usi fraudolenti sul mercato interno, ***compreso il mercato digitale dell'Unione***, di un'indicazione geografica che designi prodotti non conformi al disciplinare, monitorando l'uso dell'indicazione geografica in tutto il mercato interno e sui mercati di paesi terzi in cui le indicazioni geografiche sono protette, anche su internet, e, se necessario, anche informando le autorità incaricate dell'applicazione della legge mediante i sistemi riservati disponibili.

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) adottare misure per la valorizzazione dei prodotti e, se necessario, adottare provvedimenti volti a impedire o contrastare eventuali misure o pratiche commerciali che siano, o rischino di essere, dannose per l'immagine e il valore del loro prodotto, compresi le pratiche commerciali e i prezzi che svalutano il prodotto;

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) adottare misure volte a diffondere le migliori pratiche e a sensibilizzare i produttori e i consumatori in merito agli impegni di sostenibilità di cui all'articolo 12;

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e quater) definire norme relative all'uso del prodotto designato da un'indicazione geografica come ingrediente, in particolare:

i) stabilendo le condizioni minime per l'uso del nome del prodotto designato da un'indicazione geografica; e

ii) chiedendo un contributo finanziario al trasformatore che utilizza il nome del prodotto designato da un'indicazione geografica come ingrediente.

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Su richiesta di *associazioni* di

1. Su richiesta di *un'associazione* di

produttori *che soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 3*, gli Stati membri designano, in conformità del rispettivo diritto nazionale, un'associazione di produttori come associazione di produttori riconosciuta per *ciascuna* indicazione geografica *originaria* del proprio territorio, che *sia registrata od* oggetto di una domanda di registrazione, oppure per nomi di prodotti potenzialmente oggetto di domanda di registrazione.

produttori, gli Stati membri *o, in conformità di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente, i paesi terzi* designano, in conformità del rispettivo diritto nazionale, un'associazione di produttori come associazione di produttori riconosciuta per *una specifica* indicazione geografica *o per due o più indicazioni geografiche originarie* del proprio territorio, che *siano registrate o siano* oggetto di una domanda di registrazione, oppure per nomi di prodotti potenzialmente oggetto di domanda di registrazione.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Un'associazione di produttori riconosciuta è l'unica associazione che agisce per conto di tutti i produttori per quanto riguarda le competenze di cui al presente articolo, agli articoli da 25 a 28 e all'articolo 32.

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Un'associazione di produttori può essere designata come associazione di produttori riconosciuta previo accordo concluso tra ***almeno due terzi dei*** produttori del prodotto recante un'indicazione geografica, che rappresentino ***almeno due terzi*** della

2. Un'associazione di produttori può essere designata come associazione di produttori riconosciuta previo accordo concluso tra ***un numero minimo di*** produttori del prodotto recante un'indicazione geografica, che rappresentino ***un volume minimo o un***

produzione di quel prodotto nella zona geografica cui si fa riferimento nel disciplinare. In via eccezionale un'autorità, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e un singolo produttore, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, sono considerati un'associazione di produttori riconosciuta.

valore minimo della produzione **commerciabile** di quel prodotto, **che deve essere determinato dallo Stato membro**, nella zona geografica cui si fa riferimento nel disciplinare. In via eccezionale un'autorità, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e un singolo produttore, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, sono considerati un'associazione di produttori riconosciuta.

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri o, in conformità di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente, i paesi terzi possono decidere, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, che le associazioni di produttori già riconosciute a livello nazionale prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento] debbano essere considerate associazioni di produttori riconosciute.

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) avviare azioni, anche presentando domande di intervento alle autorità doganali, per scongiurare o contrastare eventuali misure che siano, o rischino di essere, dannose per l'immagine del loro

b) avviare azioni, anche presentando domande di intervento alle autorità doganali, per scongiurare o contrastare eventuali misure **o pratiche commerciali** che siano, o rischino di essere, dannose per

prodotto;

l'immagine e il valore del loro prodotto, compresi le pratiche commerciali e i prezzi che svalutano il prodotto;

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) svolgere attività di vigilanza e prevenire le frodi, come previsto all'articolo 42, qualora tali attività siano state loro delegate dall'autorità nazionale competente;

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) stabilire clausole standard di ripartizione del valore ai sensi dell'articolo 172 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra i membri di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dei prodotti interessati o di altre materie prime pertinenti;

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) mantenere i contatti con la Commissione nell'ambito di negoziati sugli accordi internazionali in materia di protezione delle indicazioni geografiche;

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. *I poteri e le responsabilità di cui al paragrafo 2 sono soggetti a un accordo preliminare concluso tra almeno due terzi dei produttori del prodotto designato da un'indicazione geografica, che rappresentino almeno due terzi della produzione di quel prodotto nella zona geografica cui si fa riferimento nel disciplinare.*

4. *Gli Stati membri possono stabilire norme per garantire che il contributo ai costi connessi all'esercizio dei poteri e delle responsabilità da parte dell'associazione di produttori riconosciuta sia obbligatorio per tutti i produttori di tale indicazione geografica.*

Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni *di cui al paragrafo 2* siano rispettate. Laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni

5. Gli Stati membri *o, in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente, i paesi terzi* effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni *per il riconoscimento*

non sono state rispettate, gli Stati membri annullano la decisione sul riconoscimento dell'associazione di produttori.

dell'associazione di produttori siano rispettate. Laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, gli Stati membri annullano la decisione sul riconoscimento dell'associazione di produttori.

Or. en

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Gli Stati membri o, in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente, i paesi terzi informano la Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, di ogni decisione di concedere, rifiutare o annullare il riconoscimento di un'associazione di produttori adottata nel corso dell'anno civile precedente.

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 33 bis

Associazioni di organizzazioni di produttori

- 1. Un'associazione di associazioni di produttori può essere costituita su iniziativa di gruppi di produttori interessati.*
- 2. Un'associazione di associazioni di produttori può esercitare in particolare le*

seguenti funzioni:

- a) partecipare a organi consultivi;*
- b) scambiare informazioni con le autorità pubbliche su temi connessi alla politica in materia di indicazioni geografiche;*
- c) formulare raccomandazioni per migliorare lo sviluppo delle politiche in materia di indicazioni geografiche, in particolare per quanto riguarda la sostenibilità, la lotta contro le frodi e la contraffazione, la creazione di valore tra operatori, le norme in materia di concorrenza e lo sviluppo rurale;*
- d) promuovere e diffondere le migliori pratiche tra i produttori in materia di politiche in materia di indicazioni geografiche.*

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I registri dei nomi di dominio di primo livello ***geografico stabiliti*** nell'Unione ***possono***, su richiesta di una persona fisica o giuridica avente un diritto o un interesse legittimo, ***revocare*** o ***trasferire*** un nome di dominio registrato in tale dominio di primo livello geografico all'associazione di produttori riconosciuta dei prodotti con l'indicazione geografica interessata, dopo un appropriato un'appropriata procedura di risoluzione alternativa delle controversie o un procedimento giudiziario, se tale nome di dominio è stato registrato dal titolare senza diritti o interesse legittimo nell'indicazione geografica, o se è stato registrato o è usato in malafede e il suo uso viola l'articolo 27.

Emendamento

1. I registri dei nomi di dominio di primo livello ***operanti*** nell'Unione, su richiesta di una persona fisica o giuridica avente un diritto o un interesse legittimo, ***revocano*** o ***trasferiscono d'ufficio*** un nome di dominio registrato in tale dominio di primo livello geografico all'associazione di produttori riconosciuta dei prodotti con l'indicazione geografica interessata, dopo un appropriato un'appropriata procedura di risoluzione alternativa delle controversie o un procedimento giudiziario, se tale nome di dominio è stato registrato dal titolare senza diritti o interesse legittimo nell'indicazione geografica, o se è stato registrato o è usato in malafede e il suo uso viola l'articolo 27.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I registri dei nomi di dominio di primo livello **geografico stabiliti** nell'Unione garantiscono che eventuali procedure di risoluzione alternativa delle controversie istituite per risolvere le controversie concernenti la registrazione dei nomi di dominio di cui al paragrafo 1 riconoscano le indicazioni geografiche come diritti che possono impedire la registrazione o l'utilizzo in malafede del nome di dominio.

Emendamento

2. I registri dei nomi di dominio di primo livello **operanti** nell'Unione garantiscono che eventuali procedure di risoluzione alternativa delle controversie istituite per risolvere le controversie concernenti la registrazione dei nomi di dominio di cui al paragrafo 1 riconoscano le indicazioni geografiche come diritti che possono impedire la registrazione o l'utilizzo in malafede del nome di dominio.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano ai servizi di piattaforma di base forniti od offerti dai registri a utenti commerciali stabiliti nell'Unione o a utenti finali stabiliti o situati nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento o di residenza dei registri e dal diritto altrimenti applicabile alla fornitura o all'offerta di servizi, conformemente all'articolo 1 del regolamento (UE) 2022/... [DMA].

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con disposizioni che affidano all'EUIPO il compito di istituire e gestire un sistema di informazioni e di allerta sui nomi di dominio che fornisca al richiedente, previa presentazione di una domanda di indicazione geografica, informazioni sulla disponibilità dell'indicazione geografica come nome di dominio e, facoltativamente, sulla registrazione di un nome di dominio identico all'indicazione geografica in questione. ***Tale atto delegato prevede*** anche l'obbligo per i registri dei nomi di dominio di primo livello ***geografico stabiliti*** nell'Unione di fornire all'EUIPO le informazioni e i dati pertinenti.

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con disposizioni che affidano all'EUIPO il compito di istituire e gestire un sistema di informazioni e di allerta sui nomi di dominio che fornisca al richiedente, previa presentazione di una domanda di indicazione geografica, informazioni sulla disponibilità dell'indicazione geografica come nome di dominio e, facoltativamente, sulla registrazione di un nome di dominio identico all'indicazione geografica in questione. ***Tali atti delegati possono conferire all'EUIPO il potere di monitorare la registrazione nell'Unione di nomi di dominio che potrebbero entrare in conflitto con i nomi inclusi nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione. Tali atti delegati prevedono*** anche l'obbligo per i registri dei nomi di dominio di primo livello ***ed EURid, operanti*** nell'Unione, di fornire all'EUIPO le informazioni e i dati pertinenti.

Or. en

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

È respinta qualsiasi registrazione a nome di una persona diversa dall'associazione di produttori di un marchio che incorpora, imita o evoca il nome protetto da un'indicazione geografica.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 36 – comma 1

Testo della Commissione

Un'indicazione geografica registrata può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al disciplinare o al documento unico corrispondente *o a un equivalente di quest'ultimo*.

Emendamento

Un'indicazione geografica registrata può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al disciplinare o al documento unico corrispondente.

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) un simbolo che identifica le denominazioni di origine protette dei *vini e dei* prodotti agricoli; nonché

Emendamento

a) un simbolo che identifica le denominazioni di origine protette dei prodotti agricoli; nonché

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) un simbolo che identifica le indicazioni geografiche protette dei *vini e dei* prodotti agricoli e le indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

Emendamento

b) un simbolo che identifica le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e le indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nel caso di prodotti originari dell'Unione commercializzati come indicazione geografica, il simbolo dell'Unione ad esso associato figura nell'etichettatura e sul materiale pubblicitario. L'indicazione geografica **appare** nello stesso campo visivo del simbolo dell'Unione. Le prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 relative alla presentazione delle indicazioni obbligatorie si applicano all'indicazione geografica.

Emendamento

2. Nel caso di prodotti originari dell'Unione commercializzati come indicazione geografica, il simbolo dell'Unione ad esso associato figura nell'etichettatura e sul materiale pubblicitario. L'indicazione geografica **e un'indicazione del nome del produttore o del venditore appaiono** nello stesso campo visivo del simbolo dell'Unione.

Il paese di origine di un ingrediente primario che non è lo stesso paese di origine dell'indicazione geografica è indicato con riferimento agli Stati membri o ai paesi terzi.

Le prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 relative alla presentazione delle indicazioni obbligatorie si applicano all'indicazione geografica.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In deroga al paragrafo 2, nel caso di **vini e** bevande spiritose originari

Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, nel caso di bevande spiritose originari dell'Unione e

dell'Unione e commercializzati come indicazione geografica, è possibile omettere i simboli dell'Unione dall'etichettatura e dal materiale pubblicitario del prodotto in questione.

commercializzati come indicazione geografica, è possibile omettere i simboli dell'Unione dall'etichettatura e dal materiale pubblicitario del prodotto in questione.

Or. en

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora i **vini, i** prodotti agricoli o le bevande spiritose siano designati da un'indicazione geografica, le indicazioni "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" figurano nell'etichettatura dei vini, le indicazioni "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" possono figurare nell'etichettatura dei prodotti agricoli e l'indicazione "indicazione geografica" può figurare nell'etichettatura delle bevande spiritose.

Emendamento

Qualora i prodotti agricoli o le bevande spiritose siano designati da un'indicazione geografica, le indicazioni "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" figurano nell'etichettatura dei vini, le indicazioni "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" possono figurare nell'etichettatura dei prodotti agricoli e l'indicazione "indicazione geografica" può figurare nell'etichettatura delle bevande spiritose.

Or. en

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Indicazioni, abbreviazioni e simboli dell'Unione possono essere utilizzati nell'etichettatura e nel materiale pubblicitario di prodotti trasformati qualora l'indicazione geografica si riferisca a un ingrediente di tali prodotti. In tal caso l'indicazione, l'abbreviazione o il simbolo dell'Unione sono collocati

Emendamento

soppresso

accanto al nome dell'ingrediente che è chiaramente identificato come ingrediente. Il simbolo dell'Unione non appare in associazione alla denominazione dell'alimento, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011, né in maniera tale da indurre il consumatore a credere che oggetto della registrazione sia il prodotto trasformato anziché l'ingrediente.

Or. en

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. Ove una domanda sia respinta, i prodotti etichettati conformemente al paragrafo 6 possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.

soppresso

Or. en

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 12

Testo della Commissione

Emendamento

12. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono i simboli dell'Unione per le indicazioni geografiche e definiscono le caratteristiche tecniche dei simboli dell'Unione per le indicazioni geografiche nonché le norme relative al loro impiego e all'uso delle indicazioni e abbreviazioni su prodotti commercializzati come indicazione geografica registrata, ivi incluse le norme relative alle versioni

12. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 94, che integrano il presente regolamento istituendo i simboli dell'Unione per le indicazioni geografiche.

linguistiche appropriate da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 bis. *La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono le caratteristiche tecniche dei simboli dell'Unione per le indicazioni geografiche nonché le norme relative al loro impiego e all'uso delle indicazioni e abbreviazioni su prodotti commercializzati con indicazione geografica registrata, ivi incluse le norme relative alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.*

Or. en

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *I produttori sono responsabili dei controlli interni che garantiscono la conformità al disciplinare dei prodotti designati dalle indicazioni geografiche prima che il prodotto sia immesso sul mercato.*

2. *Ai produttori spetta la responsabilità di garantire la conformità al disciplinare dei prodotti designati dalle indicazioni geografiche prima che il prodotto sia immesso sul mercato.*

Or. en

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Oltre **ai controlli interni** di cui al paragrafo 2, prima di immettere sul mercato un prodotto designato da un'indicazione geografica e originario dell'Unione, una verifica da parte di terzi del rispetto del disciplinare è effettuata da:

Emendamento

3. Oltre **alle azioni volte a garantire la conformità** di cui al paragrafo 2, prima di immettere sul mercato un prodotto designato da un'indicazione geografica e originario dell'Unione, una verifica da parte di terzi del rispetto del disciplinare è effettuata da:

Or. en

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso dei nomi di prodotti o servizi che sono prodotti, prestati o immessi sul mercato nel loro territorio e che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui agli articoli 27 e 28.

Emendamento

3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso dei nomi di prodotti o servizi, **compresi i nomi di dominio**, che sono prodotti, prestati o immessi sul mercato nel loro territorio e che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui agli articoli 27 e 28.

Or. en

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'autorità designata in conformità del paragrafo 1 coordina l'applicazione

Emendamento

4. L'autorità designata in conformità del paragrafo 1 **coopera con i gruppi dei**

delle indicazioni geografiche tra dipartimenti, agenzie e organismi pertinenti, compresi la polizia, le agenzie anticontraffazione, le dogane, gli uffici per la proprietà intellettuale, le autorità preposte alla normativa sui prodotti alimentari e gli ispettori competenti per l'attività di vendita al dettaglio.

produttori interessati e coordina l'applicazione delle indicazioni geografiche tra dipartimenti, agenzie e organismi pertinenti, compresi la polizia, le agenzie anticontraffazione, le dogane, gli uffici per la proprietà intellettuale, le autorità preposte alla normativa sui prodotti alimentari e gli ispettori competenti per l'attività di vendita al dettaglio.

Or. en

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La vendita di beni cui hanno accesso persone stabilite nell'Unione, e che violi **l'articolo 27**, è considerata contenuto illegale ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2022/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶.

⁴⁶ Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE (GU L ..., XXX del gg/mm/aaaa, pag. X).

Emendamento

1. La vendita di beni cui hanno accesso persone stabilite nell'Unione, e che violi **gli articoli 27 e 28**, è considerata contenuto illegale ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2022/ ... del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶.

⁴⁶ Regolamento (UE) **2022/ ...** del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE (GU L ..., XXX del gg/mm/aaaa, pag. X).

Or. en

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. A norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/xxx, qualsiasi individuo o ente può notificare ai prestatori di servizi di hosting la presenza di un

Emendamento

3. A norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/ ..., qualsiasi individuo o ente può notificare ai prestatori di servizi di hosting la presenza di un

contenuto specifico che violi *l'articolo 27* del presente regolamento.

contenuto specifico che violi *gli articoli 27 e 28* del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri non adottano norme nazionali, nemmeno di natura tecnica, sull'uso dei nomi di prodotti o servizi che sono prodotti, prestati o immessi sul mercato nel loro territorio e che non sono conformi agli articoli 27 e 28 del presente regolamento e agli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e non rispettano il principio di armonizzazione del sistema della legislazione alimentare dell'Unione.

Or. en

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione ***può adottare*** atti di esecuzione che definiscano dettagliatamente la natura e il tipo di informazioni da scambiare e le modalità di scambio di tali informazioni ai fini delle attività di controllo e applicazione di cui al presente capo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

2. La Commissione ***adotta*** atti di esecuzione che definiscano dettagliatamente la natura e il tipo di informazioni da scambiare e le modalità di scambio di tali informazioni ai fini delle attività di controllo e applicazione di cui al presente capo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Nel caso di una possibile violazione della protezione concessa a un'indicazione geografica, gli Stati membri adottano misure per agevolare la trasmissione, da autorità incaricate dell'applicazione della legge, pubblici ministeri e autorità giudiziarie alle autorità competenti di cui all'articolo 39, paragrafo 3, di informazioni relative a tale possibile violazione.

Emendamento

4. Nel caso di una possibile violazione della protezione concessa a un'indicazione geografica, gli Stati membri adottano misure per agevolare la trasmissione, da autorità incaricate dell'applicazione della legge, **autorità di vigilanza del mercato**, pubblici ministeri, **autorità pubbliche competenti per i nomi di dominio** e autorità giudiziarie alle autorità competenti di cui all'articolo 39, paragrafo 3, di informazioni relative a tale possibile violazione.

Or. en

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Un produttore il cui prodotto, in seguito alla verifica della conformità di cui all'articolo 39, risulti conforme al disciplinare di un'indicazione geografica protetta a norma del presente regolamento ha diritto a un certificato ufficiale, o altra prova di certificazione, dell'ammissibilità a produrre il prodotto designato dall'indicazione geografica in questione, **nel rispetto delle fasi di produzione svolte da detto produttore.**

Emendamento

1. Un produttore, **un trasformatore o un'associazione di produttori** il cui prodotto, in seguito alla verifica della conformità di cui all'articolo 39, risulti conforme al disciplinare di un'indicazione geografica protetta a norma del presente regolamento ha diritto a un certificato ufficiale, o altra prova di certificazione, **anche con mezzi digitali**, dell'ammissibilità a produrre il prodotto designato dall'indicazione geografica in questione.

Or. en

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 46

Testo della Commissione

Articolo 46

Esame delle indicazioni geografiche di paesi terzi

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 84, che integrano il presente regolamento con norme che affidano all'EUIPO l'esame di indicazioni geografiche di paesi terzi diverse dalle indicazioni geografiche di cui all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, delle quali si propone la protezione a norma di negoziati o accordi internazionali.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Qualora la Commissione eserciti i poteri a essa conferiti, ai sensi del presente regolamento, di affidare compiti all'EUIPO, le è altresì conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 84 per integrare il presente regolamento con criteri per il monitoraggio delle prestazioni nell'esecuzione di tali compiti. Tali criteri *possono comprendere*:

Emendamento

1. Qualora la Commissione eserciti i poteri a essa conferiti, ai sensi del presente regolamento, di affidare compiti all'EUIPO, le è altresì conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 84 per integrare il presente regolamento con criteri per il monitoraggio delle prestazioni nell'esecuzione di tali compiti. Tali criteri *comprendono, in particolare*:

Or. en

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro **cinque** anni dalla prima delega di compiti all'EUIPO la Commissione prepara una relazione sui risultati e sull'esperienza dell'adempimento di tali compiti da parte dell'EUIPO, e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

2. Entro **due** anni dalla prima delega di compiti all'EUIPO la Commissione prepara una relazione sui risultati e sull'esperienza dell'adempimento di tali compiti da parte dell'EUIPO, e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) prodotti che per loro natura non possono essere commercializzati nell'ambito del mercato interno e che possono essere consumati soltanto nel luogo di produzione o nelle sue vicinanze, **ad esempio in ristoranti;**

Emendamento

a) prodotti che per loro natura non possono essere commercializzati nell'ambito del mercato interno e che possono essere consumati soltanto nel luogo di produzione o nelle sue vicinanze;

Or. en

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nella misura in cui non sia **tecnicamente** possibile garantire la provenienza integrale dalla zona geografica delimitata, si possono aggiungere mangimi che non provengono da detta zona, a

Emendamento

2. Nella misura in cui non sia possibile garantire la provenienza integrale dalla zona geografica delimitata, si possono aggiungere mangimi che non provengono da detta zona, a condizione

condizione che la qualità o le caratteristiche del prodotto dovute essenzialmente all'ambiente geografico non siano compromesse. I mangimi che non provengono dalla zona geografica delimitata non possono superare il 50 % di sostanza secca su base annuale.

che la qualità o le caratteristiche del prodotto dovute essenzialmente all'ambiente geografico non siano compromesse. I mangimi che non provengono dalla zona geografica delimitata non possono superare il 50 % di sostanza secca su base annuale.

Or. en

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le domande di registrazione di una specialità tradizionale garantita possono essere presentate soltanto da associazioni di produttori dei prodotti il cui nome deve essere protetto. Varie associazioni di diversi Stati membri o paesi terzi possono presentare una domanda di registrazione comune.

Emendamento

1. Le domande di registrazione di una specialità tradizionale garantita possono essere presentate soltanto da associazioni di produttori dei prodotti il cui nome deve essere protetto. Varie associazioni di diversi Stati membri o paesi terzi possono presentare una domanda di registrazione comune. ***Altre parti interessate, compresi gli enti pubblici regionali o locali, possono contribuire alla preparazione della domanda e alla relativa procedura.***

Or. en

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 60 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'esame dovrebbe essere effettuato entro il termine di *sei* mesi. Qualora il periodo di esame *superi*, o sia probabilmente destinato a *superare*, *i sei mesi* la Commissione informa per iscritto il richiedente dei motivi del ritardo.

Emendamento

2. L'esame dovrebbe essere effettuato entro il termine di ***cinque mesi***. ***In casi debitamente giustificati, il periodo di esame può essere prorogato al massimo di tre mesi***. Qualora il periodo di esame ***sia prorogato***, o sia probabilmente destinato a ***essere prorogato***, la Commissione informa

per iscritto il richiedente dei motivi del ritardo.

Or. en

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Lo Stato membro informa la Commissione senza ritardo qualora la domanda alla Commissione sia stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva. In tal caso la Commissione è esentata dall'obbligo di rispettare il termine per effettuare l'esame di cui all'articolo 60, paragrafo 2, **e di informare il richiedente dei motivi del ritardo.**

Emendamento

2. Lo Stato membro informa la Commissione senza ritardo qualora la domanda alla Commissione sia stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva. In tal caso la Commissione è esentata dall'obbligo di rispettare il termine per effettuare l'esame di cui all'articolo 60, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) qualora non sia stato immesso in commercio per almeno **sette** anni alcun prodotto che benefici di tale specialità tradizionale garantita.

Emendamento

b) qualora non sia stato immesso in commercio per almeno **cinque** anni alcun prodotto che benefici di tale specialità tradizionale garantita.

Or. en

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 81 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

ii) originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;

Emendamento

ii) originario di un luogo, di una regione o, **in casi eccezionali**, di un paese determinati;

Or. en

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 81 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione

iii) ottenuto con uve che provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona geografica;

Emendamento

iii) ottenuto con uve, **mosto o vino** che provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona geografica;

Or. en

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 81 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 93 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. La produzione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto **iv)**, e **lettera b)**, punto **iv)**, comprende tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell'uva fino al

Emendamento

1 bis) all'articolo 93, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La produzione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iv) comprende tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del

completamento del processo di vinificazione, ad eccezione *della vendemmia dell'uva non proveniente dalla zona geografica interessata di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), e* dei processi successivi alla produzione.

processo di vinificazione, ad eccezione dei processi successivi alla produzione.";

Or. en

(02013R1308-20211207)

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 81 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 93 – paragrafo 5

Testo in vigore

5. Ai fini dell'applicazione della lettera b), punto ii), del paragrafo 1, la percentuale di uva, al massimo del 15%, che può provenire da fuori della zona geografica delimitata proviene dallo Stato membro o dal paese terzo in cui è situata la zona geografica delimitata.

Emendamento

1 ter) all'articolo 93, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ai fini dell'applicazione della lettera b), punto ii), del paragrafo 1, la percentuale di uva, **mosto o vino** al massimo del 15 %, che può provenire da fuori della zona geografica delimitata proviene dallo Stato membro o dal paese terzo in cui è situata la zona geografica delimitata."

Or. en

(02013R1308-20211207)

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 81 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo -106 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 106 bis

Simboli dell'Unione, indicazioni e abbreviazioni

- 1. Sono stabiliti i seguenti simboli dell'Unione designati a contrassegnare e pubblicizzare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche:***
 - a) un simbolo che identifica le denominazioni di origine protette dei vini; e***
 - b) un simbolo che identifica le indicazioni geografiche protette dei vini.***
- 2. Nel caso di prodotti commercializzati come denominazione di origine o indicazione geografica, le indicazioni dell'Unione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" figurano rispettivamente sull'etichettatura dei vini.***
- 3. I simboli dell'Unione stabiliti a norma del paragrafo 1 e le abbreviazioni dell'Unione "DOP" o "IGP" possono figurare sull'etichettatura e sul materiale pubblicitario del prodotto commercializzato come denominazione di origine o indicazione geografica, a seconda dei casi.***
- 4. Le prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 relative alla presentazione delle indicazioni obbligatorie si applicano al prodotto commercializzato come denominazione di origine o indicazione geografica, a seconda dei casi.***
- 5. Possono inoltre figurare nell'etichettatura:***
 - a) riproduzioni della zona di origine geografica cui si fa riferimento nel disciplinare; e***
 - b) riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro e alla regione in cui è collocata tale zona di origine geografica.***
- 6. In deroga al paragrafo 2, il***

riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" può essere omesso nei seguenti casi:

a) se sull'etichetta figura, conformemente al disciplinare di produzione di cui all'articolo 94, paragrafo 2, una menzione tradizionale in conformità all'articolo 112, lettera a);

b) in circostanze eccezionali e debitamente giustificate che la Commissione stabilisce mediante l'adozione di atti delegati a norma dell'articolo 227 al fine di garantire l'osservanza delle norme vigenti in materia di etichettatura.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 227, che integrano il presente regolamento istituendo i simboli dell'Unione per le indicazioni geografiche.

8. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono le caratteristiche tecniche dei simboli dell'Unione per le indicazioni geografiche nonché le norme relative al loro impiego e all'uso delle indicazioni e abbreviazioni su prodotti commercializzati come indicazione geografica registrata, ivi incluse le norme relative alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2 del regolamento ... /... (il nuovo regolamento sulle IG).";

Or. en

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 81 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 113

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter) all'articolo 113 è inserito il paragrafo seguente:

"-1. Una menzione tradizionale è compresa nel disciplinare del prodotto commercializzato come denominazione di origine o indicazione geografica.";

Or. en

(02013R1308-20211207)

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 81 – punto 3 quater (nuovo) Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 113 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 113 bis

Relazione con le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

1. La registrazione di una menzione tradizionale il cui utilizzo violerebbe l'articolo 27 del regolamento ... /... (il nuovo regolamento sulle IG) è respinta se la domanda di registrazione della menzione tradizionale è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione delle denominazione di origine o dell'indicazione geografica.

2. Le menzioni tradizionali registrate in violazione del paragrafo 1 sono invalidate dalla Commissione e, se del caso, dalle autorità nazionali competenti.";

Or. en

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 81 – punto 3 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 119

Testo in vigore

Emendamento

3 quinquies) l'articolo 119 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, la lettera b) è soppressa;**
- b) il paragrafo 3 è soppresso.**

Or. en

(02013R1308-20211207)

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 82

Regolamento (UE) 2017/1001

Articolo 151 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 82

soppresso

**Modifiche del regolamento (UE)
2017/1001**

Il regolamento (UE) 2017/1001 è così modificato:

(1) all'articolo 151, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

"f) l'amministrazione delle indicazioni geografiche, e in particolare i compiti che gli sono attribuiti mediante gli atti delegati della Commissione adottati in conformità dell'articolo [...] del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulle IG]*.

*** *Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del**

[...][...] (GU L [del ..., pag. ...]).".

Or. en

Emendamento 122

Proposta di regolamento Articolo 84 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo **12, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 10, all'articolo 23, paragrafo 7, all'articolo 25, paragrafo 10, all'articolo 26, paragrafo 6, all'articolo 28, paragrafo 3, all'articolo 29, paragrafo 3, all'articolo 34, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 1, all'articolo 46, all'articolo 47, paragrafo 1, all'articolo 48, paragrafo 6, all'articolo 48, paragrafo 7, all'articolo 49, paragrafo 4, all'articolo 51, paragrafo 3, all'articolo 55, paragrafo 5, all'articolo 56, paragrafo 2, all'articolo 73, paragrafo 10, all'articolo 69, paragrafo 4, all'articolo 70, paragrafo 2, all'articolo 58, paragrafo 3, all'articolo 62, paragrafo 10, all'articolo 67, paragrafo 3, all'articolo 68, paragrafo 6, all'articolo 76, paragrafo 4, all'articolo 77, paragrafo 1, all'articolo 78, paragrafo 3, all'articolo 78, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di **sette** anni a decorrere da **[data** di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sui poteri delegati al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi **3** mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 10, all'articolo 23, paragrafo 7, all'articolo 26, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 3, all'articolo 47, paragrafo 1, all'articolo 48, paragrafo 6, all'articolo 48, paragrafo 7, all'articolo 49, paragrafo 4, all'articolo 51, paragrafo 3, all'articolo 55, paragrafo 5, all'articolo 56, paragrafo 2, all'articolo 73, paragrafo 10, all'articolo 69, paragrafo 4, all'articolo 70, paragrafo 2, all'articolo 58, paragrafo 3, all'articolo 62, paragrafo 10, all'articolo 67, paragrafo 3, all'articolo 68, paragrafo 6, all'articolo 76, paragrafo 4, all'articolo 77, paragrafo 1, all'articolo 78, paragrafo 3, all'articolo 78, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di **tre** anni a decorrere da **[la data** di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sui poteri delegati al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi **tre** mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Or. en

